

(N. 2618)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1952

Modifica all'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, relativo alla proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 maggio 1951, n. 512, nel ratificare all'articolo 1 i decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, ha abrogato altresì, fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di avanzamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1951:

1° le disposizioni concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento tecnico-professionale prescritti ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito (art. 2);

2° le disposizioni concernenti la sospensione per il tempo di guerra delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera (art. 3).

La proroga delle suddette disposizioni, proposta dalla Difesa con apposito disegno di legge assorbito poi dalla legge di ratifica dei decreti legislativi contenenti le disposizioni stesse, fu limitata a non oltre la data del 31 dicembre 1951, in quanto si era ritenuto che entro tale data fosse stato possibile ripristinare del tutto le normali procedure in materia di avanzamento.

Senonchè, mentre la normalità si è potuta raggiungere nei riguardi dei corsi di applicazione e di perfezionamento considerati nel citato articolo 2 della legge n. 512, per cui, alla scadenza del termine fissato, l'Amministrazione si è trovata ad aver rimessa in moto la necessaria organizzazione tecnico-amministrativa, non altrettanto è avvenuto per i corsi di valutazione, gli esperimenti e gli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi

di carriera, il cui ripristino richiede un complesso di studi e di predisposizioni che non è stato possibile portare a termine.

D'altra parte, quest'ultima materia è disciplinata dalla nuova legge di avanzamento con criteri diversi da quelli posti a base della legislazione vigente, tanto vero che una disposizione a carattere transitorio inserita in detta legge - l'articolo 142 -, allo scopo di evitare che il passaggio da un sistema all'altro rechi pregiudizio agli ufficiali interessati, prevede un congruo periodo di tempo entro il quale non sarà richiesta per le promozioni la frequenza dei corsi all'uopo prescritti.

Anche ammesso quindi che l'Amministrazione fosse stata in grado di ripristinare per il 1° gennaio del corrente anno i corsi, gli esami, ecc., quali sono previsti dalla legge di avanzamento del 1940, motivi di economia e di semplificazione avrebbero consigliato ugual-

mente di soprassedere, per non dar vita ad un sistema di corsi e di procedure destinate, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'avanzamento, a non avere più effetto per essere sostituito da quello prescritto dalle stesse nuove disposizioni dopo il decorso del periodo transitorio di cui al citato articolo 142.

Tutto ciò premesso e considerato, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a modificare, a decorrere dal 1° gennaio 1952, l'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, nel senso di sopprimere l'attuale limite massimo di efficacia della norma sospensiva e consentire così che questa sia operante fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di avanzamento.

Sul provvedimento, si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ».

### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.